

Condanna dell'amministratore di sostegno in solido alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 94 c.p.c.

Trib. Verona, sentenza 14 giugno 2016 (Rel. Massimo Vaccari).

Rifiuto senza giustificato motivo di una proposta conciliativa da parte dell'amministratore di sostegno – Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussiste – Condanna del rappresentante alla rifusione delle spese sensi dell'ar.t 94 c.p.c. – Ammissibilità

Il rifiuto senza giustificato motivo, da parte dell'amministratore di sostegno, di una proposta conciliativa vantaggiosa per il suo assistito integra la violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c e giustifica quindi la condanna del rappresentante, in solido con la parte da lui assistita che sia soccombente in giudizio alla rifusione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, ai sensi dell'art. 94 c.p.c.

(Massima a cura di Massimo Vaccari – Riproduzione riservata)

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 14/06/2016 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per M. F. l'avv. * e per E. B. l'avv. *. E' altresì presenti la parte attrice E. B. amministratrice di Sostegno di B. E. I procuratori delle parti nel riportarsi alle rispettive conclusioni come già formulate alla scorsa udienza discutono oralmente la causa. All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data in data 3 aprile 2014

da
F. M. rappresentato e difeso dall'avv. * ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in;

ATTORE

contro

B. E. rappresentato ai fini del presente giudizio dall'amministratrice di sostegno B. E., rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in;

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avv. M. F. ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale B. E. in persona della sua amministratrice di sostegno B. E. per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 4.612,50, oltre accessori, a titolo di compenso per l'assistenza che ha assunto di aver prestato in favore del convenuto in una vertenza stragiudiziale relativa alla successione di C. B..

In particolare, secondo l'attore, tale attività era consistita nell'individuazione dei cespiti ereditari e nel reperimento di professionista che li stimasse.

Il convenuto si è costituito in giudizio e ha resistito alla domanda avversaria assumendone l'infondatezza sulla base dei seguenti argomenti:

1. l'estinzione del proprio debito nei confronti dell'attore, che aveva ricevuto, a seguito di emissione di notula-proforma del 27 marzo 2013 la somma di euro 4.500,00;
2. l'erroneità del criterio utilizzato da controparte per la determinazione del proprio credito in quanto fondato sulla tariffa forense di cui a d.m. n 127/2004, oltre alla rivalutazione ISTAT dal 2004 al 2012, anziché sui parametri per l'attività stragiudiziale di cui al d.m. 140/2012;
3. l'insussistenza del credito dell'attore sulla base dell'assunto che egli era stato inadempiente all'incarico ricevuto poiché non aveva verificato i titoli del consulente al quale si erano rivolte le parti per la stima dell'immobile caduto in successione, che ad una successiva verifica non era risultato iscritto all'albo dei geometri, né la correttezza dei criteri e delle risultanze trasfuse nell'elaborato che il predetto professionista aveva redatto in adempimento dell'incarico affidatogli.

Sulla base di quest'ultima deduzione il convenuto ha svolto domanda riconvenzionale di condanna dell'attore al ristoro dei danni subiti a seguito del prospettato suo inadempimento, che ha quantificato nella somma di euro 12.000,00 e che erano costituito dalle somme spese per difendersi dalla pretesa del predetto tecnico e per avvalersi di altro tecnico abilitato.

La causa è giunta a decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria a seguito del rigetto da parte di questo Giudice delle istanze istruttorie delle parti.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti e all'iter del giudizio, va innanzitutto disattesa la deduzione del convenuto di aver soddisfatto il credito azionato dall'attore.

Infatti, il pagamento che egli pacificamente effettuò in favore dello stesso si riferisce ad un'attività di assistenza stragiudiziale, sempre relativa alla successione di C. B. ma distinta da quella per cui è causa in quanto riguardante la divisione dei preziosi o apertura di cassetta di sicurezza presso Unicredit, come si evince sia dalla relativa dicitura apposta nelle fatture emesse dall'avv. F. a fronte del predetto pagamento (doc. 5- 6/1 di

parte convenuta), sia dalla lettera del 7 marzo 2013 con la quale l'attore ebbe a ringraziare il convenuto del saldo delle sue spettanze relative a tale specifica questione (cfr doc. facente parte dei documenti parte sub 2 da parte attrice).

A ciò aggiungasi che dalla corrispondenza dimessa in atti sempre dall'attore, risulta chiaramente che egli proseguì l'attività per conto del convenuto dopo quel momento, prestando assistenza con riguardo alla stima dell'immobile caduto in successione. Ancor più significativa sul punto risulta la mail del 16 maggio 2013 con la quale egli, nel riscontrare la mail con la quale l'amministratrice di sostegno del B. gli aveva comunicato la decisione di revocargli il mandato, anticipò che avrebbe inviato alla stessa la parcella finale per l'attività svolta per la "questione immobiliare" (cfr. doc. 2 di parte attrice).

Ciò chiarito, prima di esaminare la questione del quantum della pretesa attorea è necessario valutare l'eccezione di inadempimento sollevata dalla convenuta, con riguardo ad entrambi i profili prospettati a sostegno di essa.

Orbene, la doglianza relativa alla mancata verifica da parte dell'attore del contenuto del predetto elaborato va decisamente disattesa atteso che, come giustamente evidenziato dalla difesa dell'avv. F., questi non ebbe la possibilità di esaminare la perizia dal momento che essa fu ultimata pochi giorni prima che gli venisse revocato il mandato. Dalla lettura della lettera in data 11 aprile 2013 con la quale il professionista la trasmise all'amministratrice di sostegno del convenuto (doc. 13 di parte attrice) risulta che egli si era ripromesso di parlarne con la stessa la settimana seguente. La revoca dell'incarico sopraggiunse a distanza di poco più di un mese con e-mail del 15 maggio 2013 (cfr. doc. 12 di parte attrice).

Anche la censura relativa all'omessa verifica da parte dell'avv. F. dell'iscrizione all'Albo dei Geometri del professionista, il geometra Agostino Filippini, che redasse la perizia della stima dell'immobile su incarico congiunto dei coeredi B. va disattesa alla luce delle complessive risultanze documentali in atti.

Infatti dalla corrispondenza in atti si evince che:

1. il nominativo del predetto professionista era stato scelto e segnalato all'attore dall'avvocato di controparte, avv. Benini, sulla base della conoscenza pregressa del medesimo da parte sua e dell'esigenza di contenere la spesa relativa all'accertamento da affidarsi al medesimo (cfr. lettera dell'avv. F. del 21.11.2012 prodotta sub 7 da parte convenuta);
2. l'attore non aveva mai sentito nominare prima di allora tale nominativo ed aveva rappresentato ciò alla propria assistito, aggiungendo che si potevano effettuare verifiche sul medesimo ma non risulta che tali verifiche furono svolte atteso che la convenuta accettò quella indicazione accantonando i dubbi sull'imparzialità del perito e privilegiando l'esigenza di contenere la spesa, come è possibile evincere dalla sua mail in data 26.11.2012 (doc. 8 di parte convenuta), data in cui ella, peraltro, non aveva ancora richiesto il relativo preventivo (esso le venne comunicato dall'avv. F. in data 25 febbraio 2013 come si desume dalla mail prodotta sub 9 da parte convenuta).

Le predette emergenze valgono quindi ad acclarare che fu la convenuta a scegliere di avvalersi di quel professionista sebbene fosse stata perfettamente consapevole del fatto che nulla si sapeva di lui.

Si noti che tale atteggiamento fu chiaramente indicativo della esigenza che ella condivideva in quel periodo con la controparte della trattativa stragiudiziale di disporre di un accertamento tecnico che potesse favorire una divisione in via amichevole del compendio oggetto di successione e del loro comune disinteresse per i profili formali di esso.

La condotta dell'avv. F. in quel frangente fu quindi pienamente rispondente alle necessità palesategli dalla sua assistita.

Peraltro non può nemmeno convenirsi con la convenuta che la circostanza della mancata iscrizione all'albo del predetto professionista la autorizza ad opporsi alle sue pretese economiche poiché egli ha comunque diritto, in relazione all'attività svolta, e ferma la valutazione sulla sua correttezza, ad ottenere quantomeno un indennizzo ai sensi dell'art. 2041, primo comma, c.c.

L'omissione addebitata all'attore è quindi in ogni caso priva di rilevanza causale rispetto al corrispondente pregiudizio economico prospettato dalla convenuta.

Deve poi parimenti escludersi che la sola attività compiuta dall'attore sia consistita nella scelta dell'esperto stimatore dell'immobile da dividere poiché, dalla documentazione versata in atti risulta che egli, nel corso della trattativa, tenne una intensa e frequente corrispondenza, epistolare e telefonica, sia con l'avv. Benini che con la convenuta e curò anche la predisposizione del quesito sottoposto al perito. Non è stato poi specificamente contestato che egli partecipò al sopralluogo presso l'immobile riportato nel preavviso di parcella prodotto ed è del tutto plausibile che abbia tenuto le sessioni in studio con la convenuta meglio elencate nella parcella in atti.

Venendo alla quantificazione della somma da riconoscere all'attore a titolo di compenso è infondato l'assunto attoreo secondo cui a tal fine occorrerebbe aver riguardo alla tariffa forense (d.m. 127/2004), atteso che quest'ultima è stata abrogata dall'art. 9 del d.l. 1/2012.

Come sostenuto dalla difesa della convenuta deve invece trovare invece applicazione il d.m. 140/2012 atteso che il rapporto professionale intercorso tra le parti si interruppe, come detto sopra, alla data in cui la B. comunicò via e-mail all'avv. F. la decisione di revocargli il mandato, ovvero il 15 maggio 2013 ed è pacifico che le parti non conclusero mai un accordo sul compenso, accordo che avrebbe dovuto rivestire forma scritta ai sensi dell'art. 2233, ultimo comma, c.c..

In particolare occorre far riferimento all'art. 3, comma 2, del predetto regolamento che riguarda l'attività stragiudiziale e tale norma indica quale unico parametro concretamente utilizzabile ai fini che ci occupano quello del compenso orario, senza peraltro determinarne l'ammontare ma rimandando alla nozione, invero piuttosto vaga e come tale implicante una ampia discrezionalità, di valore di mercato. Sul punto occorre anche rammentare come la giurisprudenza abbia escluso che la liquidazione dell'onorario spettante agli arbitri che siano anche avvocati possa avvenire sulla base di criteri equitativi. (cfr. Cass. 22322\2006.)

Ciò detto con riguardo ai criteri da utilizzarsi per la quantificazione del credito attoreo, occorre innanzitutto stabilire l'entità complessiva delle ore che l'avv. F. ha impiegato per le attività sopra indicate, con la precisazione che non può tenersi conto delle attività che, come evidenziato dalla difesa della convenuta in sede di discussione, coincidono con quelle elencate nella parcella n. 30/2013 già saldata.

Orbene, il tempo che l'attore dedicò a quelle attività può essere stimato in venti ore e il compenso orario per ciascuna di esse può essere quantificato in euro 180,00, avuto riguardo al valore di mercato di un'ora di lavoro intellettuale.

L'importo spettante all'attore è pertanto pari ad euro 3.600,00 oltre accessori.

Nulla può essergli riconosciuto a titolo di spese generali atteso che anch'esso è stato abrogato con l'art. 9 d.l. 1/2013 ed è stato reintrodotta solo con il d.m. 55/2014, per i rapporti sorti dopo l'entrata in vigore della legge 247/2012.

Sull'importo imponibile vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo.

Venendo alla regolamentazione delle spese processuali esse vanno poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza e a carico della sua rappresentante B. E. in proprio in applicazione dell'art. 94 c.p.c.

Questa norma infatti, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, consente la condanna del soggetto che rappresenti la parte, in presenza di gravi motivi, da identificarsi nella violazione del dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c. o nella mancanza della normale prudenza che caratterizza la responsabilità processuale aggravata (Cass. Sez. Un. 6 ottobre 1988, n. 5398 e più recentemente anche Cassazione civile, sez. I, 08/10/2010, n. 20878).

Orbene, tali presupposti sono senza dubbio ravvisabili nel caso di specie nella totale indisponibilità della B. a considerare soluzioni della controversia alternative alla decisione.

Ella infatti, a differenza dell'attore, ha rifiutato la proposta conciliativa che questo giudice aveva formulato alla scorsa udienza e che era vantaggiosa per essa (corresponsione di euro 2.000,00 in favore dell'attore spese compensate) senza addurre nessuna giustificazione oggettiva di tale sua scelta (non può infatti ritenersi giustificata la scelta derivante dalla convinzione della fondatezza dei propri assunti) ed esponendo in tal modo il soggetto da lei rappresentato ad un maggiore esborso economico.

Tale scelta risulta ancor più avventata se si considera che è stata compiuta dopo che la convenuta, sempre nella veste di amministratrice di sostegno di B. E., era risultata soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti del geom. Filippini e condannata alla rifusione delle spese in favore di questi.

La possibilità di ricondurre tale comportamento nell'ambito di applicazione del combinato disposto degli artt. 88 e 94 c.p.c. discende dalla considerazione che il rifiuto della proposta conciliativa senza giustificato motivo, secondo la migliore ricostruzione, integra una violazione del dovere di lealtà e probità.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 e assumendo a riferimento il valore della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto e risultata infondata.

Sul punto è opportuno rammentare che la giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 14 luglio 2015 n. 14691; Cass. 20 gennaio 2003 n. 731 e Cass. 27 gennaio 2003 n. 1202) ha chiarito, con riferimento al regime tariffario, ma il principio è estensibile anche al regime dei parametri, che: "La domanda riconvenzionale - non essendo proposta

contro il medesimo soggetto convenuto - non si cumula con la domanda principale dell'attore al fine di determinare il valore della causa, ma può determinare l'applicazione dello scaglione di valore superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale poichè la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia comunque il *thema decidendum*, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande per la determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione dell'onorario, ma si deve valutare opportunamente l'attività in concreto svolta dall'avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali, utilizzando il parametro correttivo del valore effettivo della controversia (valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti), quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto codicistico,

Alla luce di tali principi il compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisionale può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per la fase istruttoria va quantificato in una somma pari al corrispondente valore medio di liquidazione, ridotti del 70 %, alla luce della considerazione che la prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella partecipazione a due udienze.

Sull'importo riconosciuto a titolo di compenso all'attore spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata.

Infine va rigettata l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 89 c.p.c. da parte convenuta atteso che le espressioni oggetto di essa non esorbitano dall'esercizio del diritto di difesa.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 3.600,00, oltre accessori e interessi al tasso legale sulla somma imponibile dalla pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo;

- rigetta la riconvenzionale del convenuto;
- condanna il convenuto e B. E. personalmente, in solido tra loro, a rifondere all'attore le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 3.715,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva e Cpa, e rimborso contributo unificato.

Verona 14/06/2016

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari